

Area Lavoro e Solidarietà Sociale
Servizio Programmazione Politiche per il Lavoro e Inserimento
Lavorativo Disabili

Piano Provinciale relativo all'utilizzo delle risorse Fondo Regionale
Disabili per gli anni
2008 – 2010

**Gara d'appalto pubblico con procedura aperta per l'affidamento
di servizi finalizzati al rafforzamento dell'occupabilità,
all'inserimento/reinserimento lavorativo di persone con
disabilità di cui all'asse 2 del Piano Provinciale FRD e ambito
B), punto c2) della DGR n. 73-10176 del 24/11/2008**

Allegato 1

Determinazione N. 31612/2009

CAPITOLATO D'ONERI
articolo 54, commi 1, 2, D.Lgs. n° 163/06

Indice

Disposizioni normative di riferimento	Pagina 3
Documentazione di riferimento	Pagina 3
Indicazioni generali	Pagina 3
Articolo 1 – Definizioni	Pagina 4
Articolo 2 – Oggetto dell'appalto	Pagina 4
Articolo 3 – Natura dell'appalto	Pagina 4
Articolo 4 – Destinatari dei servizi	Pagina 4
Articolo 5 – Specifiche del servizio	Pagina 5
Articolo 6 – Indicazioni metodologiche per la realizzazione delle attività	Pagina 8
Articolo 7 – Condizioni di espletamento dell'attività	Pagina 9
Articolo 8 – Tempi di realizzazione	Pagina 10
Articolo 9 – Requisiti di ammissione	Pagina 10
Articolo 10 – Importo a base di gara	Pagina 12
Articolo 11 – Gruppo di lavoro	Pagina 13
Articolo 12 – Criteri di aggiudicazione e attribuzione punteggi	Pagina 15
Articolo 13 – Cauzione provvisoria e definitiva	Pagina 18
Articolo 14 – Stipula del contratto	Pagina 19
Articolo 15 – Controlli da parte dell'ente committente	Pagina 19
Articolo 16 – Pagamenti	Pagina 20
Articolo 17 – Subappalto	Pagina 20
Articolo 18 – Proprietà delle risultanze	Pagina 21
Articolo 19 – Riservatezza	Pagina 21
Articolo 20 – Penali	Pagina 21
Articolo 21 – Clausola risolutiva espressa	Pagina 22
Articolo 22 – Validità dell'offerta	Pagina 23
Articolo 23 – Responsabilità ed obblighi contrattuali	Pagina 23
Articolo 24 – Spese contrattuali	Pagina 23
Articolo 25 – Foro competente	Pagina 23

PREMESSA

Disposizioni normative di riferimento

- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Reg. (CE) del Consiglio n. 1998/2006 del 15/12/2006 (G.U.U.E. L 379/5 del 28/12/2006);
- Reg. (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.213/2008 del 28/11/2007 (G.U.U.E. L 74/1 del 15/03/2008);
- Legge 12/03/1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in particolare l'art. 14 in base al quale le Regioni istituiscono il Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008: "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", in particolare l'art. 34 (inserimento lavorativo delle persone disabili), art. 35 (fondo regionale per l'occupazione dei disabili), art. 36 (agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili);

Documentazione di riferimento

- D.G.R. n. 73-10176 del 24/11/2008 "Atto di indirizzo programmatico alle Province Piemontesi relativo alle risorse del Fondo Regionale disabili per gli anni 2008-2010. Criteri di riparto alle Province Piemontesi, ambiti e modalità di utilizzo delle risorse" che fissa i nuovi criteri di utilizzo ed il nuovo disciplinare cui le Province devono attenersi;
- D.G.P. n. 538- 16738 del 21/04/2009 "Fondo Regionale Disabili: approvazione Piano Provinciale 2008-2010" di attuazione del nuovo programma di interventi per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili in Provincia di Torino";

Indicazioni generali

La realizzazione delle azioni previste nel presente capitolato devono ispirarsi ai seguenti principi e priorità:

- **La centralità della persona disabile** e la necessità di un suo empowerment nella realizzazione di progetti personalizzati di inserimento lavorativo
- **La centralità dei Servizi per l'Impiego** nella programmazione e realizzazione dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo per le persone disabili
- **La necessità che i progetti personalizzati di inserimento lavorativo** per le persone disabili vedano il coinvolgimento fattivo di tutti i servizi (soprattutto quelli sociali e sanitari) e di tutti gli attori territoriali che possono contribuire alla miglior riuscita dei progetti stessi
- **Il ruolo di regia dei progetti** in capo ai CPI
- **L'obbligatorietà dei referenti del caso** che forniscano e presidino la corretta realizzazione dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo delle persone disabili, che fungano da punto di snodo con tutti i soggetti/servizi attivati e attivabili per la costruzione del progetto individualizzato

- **L'integrazione** tra politiche contigue *interne ed esterne alla Provincia di Torino* (attività produttive, istruzione e formazione, welfare e sanità) e tra soggetti pubblici e privati secondo la logica della "rete" quale prerequisito fondamentale per erogare servizi efficaci ed efficienti
- **Il monitoraggio e valutazione delle azioni e dei risultati.** La realizzazione delle attività *da parte del soggetto aggiudicatario* deve tenere conto di questo elemento e garantirne l'applicabilità

ART. 1 DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato ed in genere in tutta la documentazione, sarà usata la terminologia di seguito specificata:

"Capitolato": il presente Capitolato d'oneri.

"Offerenti": le imprese, singole o raggruppate, che presentano la propria offerta in vista dell'ottenimento dell'appalto, nella persona del legale rappresentante.

"Servizio": il servizio di organizzazione e gestione dei servizi oggetto della presente gara.

"Aggiudicatario o affidatario": il soggetto cui è affidata l'esecuzione del servizio oggetto della presente gara.

"Provincia" da intendersi Provincia di Torino.

"Offerta" l'insieme della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara comprendente la documentazione amministrativa, il progetto di realizzazione del servizio, da redigersi sull'apposito formulario predisposto dalla Provincia, e l'offerta economica.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

La Provincia di Torino nel quadro di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 538-16738/2009 del 21/04/2009 "Fondo Regionale Disabili: approvazione Piano Provinciale 2008-2010" intende affidare servizi finalizzati al rafforzamento dell'occupabilità e all'inserimento/reinserimento lavorativo delle persone con disabilità in cerca di lavoro di cui all'art. 4 del presente capitolato.

ART. 3 NATURA DELL'APPALTO

Appalto pubblico con procedura aperta di cui all'articolo 3, commi 10, 36, 37, articolo 11, articolo 54 commi 1,2, articolo 55 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del medesimo D.Lgs., con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi dell'art. 86 comma 2, artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs.163/2006 – Categoria 22 - CPC 872 (servizi di collocamento e reperimento di personale) CPV 79610000-3.

ART. 4 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari delle azioni sono persone disoccupate, domiciliate in Provincia di Torino, iscritti nelle liste di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 99 immediatamente disponibili alla ricerca ed allo svolgimento di un'attività lavorativa, appartenenti ai seguenti target:

- **Soggetti disabili affetti da HIV**
- **Soggetti disabili con patologia psichiatrica**
- **Soggetti disabili di età superiore ai 45 anni**

I beneficiari saranno individuati dai Centri per l'impiego di riferimento per territorio in collaborazione con il soggetto affidatario e, a seconda delle caratteristiche di target, con Consorzi socio-assistenziali, Dipartimenti di Salute Mentale, Sert, INPS, Associazioni di rappresentanza e tutela della disabilità operanti nei territori interessati, ogni altra struttura o ente titolato alla collaborazione per peculiarità di target, tenendo altresì in considerazione, nell'individuazione dei destinatari finali delle azioni, le indicazioni provenienti dal Comitato di Pilotaggio di cui all'art. 7 del presente capitolato.

ART. 5 SPECIFICHE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà supportare i Centri per l'Impiego nel perseguimento degli obiettivi indicati nel presente capitolato attraverso la realizzazione di servizi finalizzati al rafforzamento dell'occupabilità e all'inserimento/reinserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui ai precedenti punti.

La realizzazione delle attività di seguito descritte dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nel Piano Provinciale Fondo Regionale Disabili 2008-2010 di cui alla D.G.P. n. 538-16738/2009 del 21/04/2009.

Dovrà avvenire in stretto raccordo con il Servizio Programmazione Politiche per il Lavoro e Inserimento Lavorativo Disabili e coordinarsi con gli altri servizi presenti sul territorio provinciale che si occupano dei medesimi target di utenza.

Il modello di servizio richiesto prevede una modalità di approccio al caso di tipo multidimensionale con la presa in carico globale dei bisogni espressi e conseguente individuazione di soluzioni adeguate alle specifiche esigenze di target secondo una logica di intervento integrata fra servizi.

Tutti i percorsi dovranno pertanto essere personalizzati, le attività organizzate ed articolate flessibilmente tenendo conto degli effettivi fabbisogni degli utenti e della complessità dei singoli casi.

La flessibilità nell'erogazione delle attività dovrà garantire l'individuazione del percorso più idoneo, la sua realizzazione in tempi adeguati e la compatibilità con le esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e familiare dell'utente.

Ciascun utente dovrà contribuire a definire il proprio percorso di inserimento lavorativo mirato attraverso l'ideazione condivisa del "progetto individuale integrato". Lo stesso dovrà essere il più possibile strutturato in forma compartecipata tra il Centro per l'Impiego, l'Aggiudicatario, l'Ente di supporto, il destinatario ed ogni altra figura che abbia svolto ruolo di supporto nelle esperienze precedenti la fase della presa in carico lavorativa (assistente sociale, psicologo, psichiatra, operatore di sostegno ecc...).

La tracciabilità del percorso di inserimento sarà garantita dal soggetto aggiudicatario attraverso la predisposizione e l'utilizzo di uno strumento informativo definito "libretto individuale", da realizzarsi in forma cartacea ed informatica. Il libretto individuale verrà utilizzato anche come strumento di monitoraggio delle attività realizzate dai diversi operatori coinvolti nelle varie fasi di realizzazione del percorso stesso.

Le azioni di presidio delle connessioni tra i diversi attori coinvolti nel progetto, di coordinamento delle componenti dei singoli percorsi individuali saranno a **responsabilità del “Referente di caso”** (ovvero referente tecnico del progetto) il quale opererà in collaborazione e stretto raccordo con gli operatori dei Centri per l'Impiego Provinciali di territorio.

L'attività di ricerca mirata delle aziende disponibili ad attivare tirocini formativi e di orientamento e a realizzare inserimenti lavorativi dovrà essere effettuata dal soggetto attuatore in stretta collaborazione con i Centri per l'Impiego.

Specifica delle attività:

1. approfondimento conoscitivo e valutativo individuale

L'approfondimento conoscitivo e valutativo individuale riguarderà principalmente gli ambiti della capacità e dell'abilità personale in rapporto alla condizione psicofisica e sociale della persona beneficiaria del progetto (verifica delle aspettative ed effettiva disponibilità/valutazione grado di abilità di autonomia personale/cura della propria salute; sussistenza dei prerequisiti per l'apprendimento della abilità adattanti/capacità di osservare le regole del luogo di lavoro; sussistenza dei prerequisiti per l'apprendimento delle abilità lavorative/livello di capacità di lavoro e tenuta dello stress...), fermo restando quanto contenuto e stabilito dalle certificazioni mediche specifiche di target relativamente all'idoneità e validità al lavoro.

L'approfondimento verrà effettuato dall'Ente affidatario in collaborazione con i referenti dei CPI provinciali.

Nel caso in cui il destinatario abbia fruito di supporto nei percorsi formativi e/o sociali precedentemente alla fase della presa in carico per il lavoro l'attività di approfondimento si avvarrà anche dell'ausilio degli specifici operatori dei servizi (insegnanti di sostegno, assistente sociale, psichiatra, psicologo, ecc...).

2. rinforzo delle competenze e dell'autonomia della persona nella ricerca attiva del lavoro.

Per attività di rinforzo delle competenze e dell'autonomia della persona nella ricerca attiva del lavoro si intende l'insieme di interventi di orientamento e counselling programmati tenendo conto del complessivo bisogno orientativo del singolo utente e previsti/realizzati all'interno del “progetto individuale integrato per l'inserimento lavorativo mirato”.

L'obiettivo sarà quello di :

- implementare e rafforzare le competenze dell'utente
- potenziare ed accrescere nell'utente la capacità di ricerca, individuazione valutazione e negoziazione di un'opportunità di lavoro.

L'attività potrà prevedere:

- Sessioni informative monotematiche rivolte a gruppi omogenei di destinatari
- Attività di laboratorio per la ricerca attiva del lavoro e moduli formativi per l'apprendimento delle tecniche di ricerca
- Seminari informativi inerenti le principali caratteristiche dei mercati di lavoro locali, la struttura delle professioni, i possibili sbocchi occupazionali
- Colloqui di gruppo basati sulla rielaborazione della domanda individuale di lavoro

- Incontri con organizzazioni di rappresentanza, datori di lavoro, ogni altra figura di settore titolata
- Laboratori sulle competenze relazionali e trasversali
- Qualunque altra azione di orientamento che si renderà necessario attivare in seguito all'acquisizione e alla verifica delle effettive peculiarità di un gruppo di utenti o di uno specifico soggetto beneficiario dell'intervento (su proposta dell'Ente aggiudicatario previa valutazione dei Centri per l'Impiego del territorio)

3. tutoraggio per tirocini formativi e di orientamento

L'attività di tutoraggio per tirocini formativi e di orientamento consiste nel garantire un costante accompagnamento e monitoraggio nei percorsi di inserimento individualizzati che prevedano l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui alla legge 196/97 e alla legge regionale 34/2007 da parte di una figura specialistica di supporto (tutor).

Lo strumento del tirocinio potrà essere utilizzato purché previsto all'interno del "progetto individuale integrato per l'inserimento lavorativo mirato", con lo scopo di cui alla specifica legge di disciplina, ovvero favorire le scelte professionali dell'utente attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e consentire l'acquisizione di specifiche competenze lavorative attraverso la modalità "formazione operativa in azienda".

Il ruolo del tutor sarà quello di mantenere un contatto diretto e personale con il tirocinante beneficiario dell'intervento, collaborare con il datore di lavoro nella definizione del progetto formativo, verificarne la correttezza in corso d'opera, valutare l'efficienza dell'esperienza svolta dal tirocinante, predisporre l'eventuale valutazione finale dell'attività, verificare la rispondenza dei risultati e degli obiettivi programmati e ogni altra competenza che si renderà necessario prevedere rispetto alle specificità personali dell'utente beneficiario dell'intervento.

4. tutoraggio a sostegno dell'inserimento lavorativo

Le attività di sostegno ed accompagnamento al lavoro saranno svolte dalla figura di un tutor che avrà il compito di:

- analizzare il contesto produttivo nel quale si dovrà inserire il lavoratore al fine di supportare lo stesso nelle fasi di preparazione all'ingresso in azienda
- valutare l'interazione tra il sistema lavoro e le caratteristiche fisiche, mentali e sociali del soggetto da supportare nell'inserimento, al fine di individuare e presidiare eventuali "criticità", oggettive e soggettive, che potrebbero vanificare l'efficacia dell'inserimento lavorativo mirato
- mediare ed equilibrare la relazione tra il lavoratore e la sua famiglia e "l'ambiente di lavoro" (colleghi, datore di lavoro, ecc..)
- monitorare in itinere l'andamento dell'inserimento lavorativo mirato

Ruolo del tutor sarà quindi quello di facilitare la concretizzazione e stabilizzazione del percorso personale di integrazione lavorativa.

In conformità a quanto previsto dal documento di programmazione provinciale Fondo Regionale Disabili, per i soggetti di cui al target disabili di età superiore ai 45 anni le azioni di accompagnamento di cui sopra saranno finalizzate anche al recupero delle porzioni di lavoro necessarie per il raggiungimento attivo dell'età pensionistica o all'incremento dei requisiti contributivi utili per un miglioramento del trattamento di pensione.

I risultati minimi attesi sono:

- a) il coinvolgimento di almeno **180** persone sull'intero territorio provinciale
- b) la stipula di almeno **130** "patti di adesione" tra destinatari delle azioni e CPI
- c) l'attivazione di almeno **80** tirocini di durata minima di 3 mesi con impegno orario full time (**massimo 40 ore settimanali**) o part time (**minimo 20 ore settimanali**) che il soggetto attuatore dovrà specificare in sede di attivazione del progetto individuale;
- d) la realizzazione di almeno **30** inserimenti lavorativi a tempo indeterminato full time/part time, o determinato full time/part time di durata pari o superiore a 12 mesi (l'articolazione oraria dei contratti di lavoro part-time dovrà garantire l'adempimento ai datori di lavoro obbligati alle assunzioni di cui alla legge 68 /99).

La Provincia di Torino, per la realizzazione di ulteriori inserimenti lavorativi rispetto alla soglia minima di cui al punto d), prevede un riconoscimento di **€ 800,00** a titolo di "bonus" per ogni singolo inserimento lavorativo realizzato, fino ad un massimo di **40 inserimenti lavorativi**.

La Provincia di Torino, al fine di sostenere i percorsi di inserimento lavorativo, riconosce al soggetto aggiudicatario, in aggiunta all'importo contrattuale, il rimborso di borse lavoro individuali (riservate ai destinatari degli interventi nel periodo di frequenza dei tirocini), di importo massimo di € 500,00 mensili per un impegno a tempo pieno per un massimo, di norma, di tre mesi. In caso di utilizzo a tempo parziale l'importo verrà commisurato all'effettivo impegno orario del tirocinante.

Come da indicazioni dell'atto di indirizzo regionale - D.G.R. n. 73-10176 del 24/11/2008 è prevista la maggiorazione del 35% della borsa lavoro per i disabili con invalidità civile superiore al 79% ed, indipendentemente dalla percentuale di invalidità , per disabili dipendenti da sostanze stupefacenti e psichiatrici.

Le attività dell'aggiudicatario comprenderanno anche l'erogazione mensile delle borse lavoro ai destinatari degli interventi nel periodo di frequenza dei tirocini; gli adempimenti fiscali e previdenziali resteranno a carico dell'aggiudicatario.

Le prestazioni di cui al punto 4 " Tutoraggio a sostegno dell'inserimento lavorativo" sono da intendersi principali, le prestazioni di cui ai punti 1,2 e 3 sono da intendersi secondarie ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006

Trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza da non assoggettarsi a ribasso di gara.

ART. 6

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

In ottemperanza a quanto previsto dal Programma Operativo provinciale FRD l'affidatario, nello svolgimento delle azioni previste dal presente capitolato e in particolare nella costruzione, condivisione e realizzazione operativa dei progetti personalizzati, dovrà rispettare le seguenti indicazioni metodologiche:

1. la **piena attivazione della persona** per l'individuazione dei suoi problemi al fine di tradurli in obiettivi condivisi e perseguibili dall'intervento;
2. la **presa in carico globale** dei bisogni espressi e l'individuazione di soluzioni adeguate alle specifiche esigenze rilevate secondo una logica integrata fra servizi;
3. l'individuazione ed il **coinvolgimento dei diversi attori** impegnati nell'organizzazione e nella realizzazione delle diverse articolazioni del progetto, con competenze professionali e relazionali specifiche, provenienti da contesti differenti;
4. il **coordinamento e la regia della rete** operativa che consenta un governo degli interventi e delle risorse in essa disponibili;
5. l'individuazione di un referente tecnico del progetto (**referente del caso**) che presidi le connessioni tra i diversi attori, coordini le componenti dei singoli percorsi individuali di inserimento lavorativo e faccia da riferimento principale per la persona protagonista del progetto;
6. una modalità di raccordo con le imprese per concordare le più efficaci modalità di inserimento e di monitoraggio dello stesso anche per un periodo dopo l'assunzione, al fine di confermare e stabilizzare gli sforzi compiuti nella fase precedente.

L'affidatario dovrà inoltre garantire l'utilizzo del sistema informativo provinciale per il lavoro: i dati raccolti durante le attività a contatto con le persone in cerca di occupazione e/o le imprese dovranno essere gestiti tramite il sistema informativo provinciale per il lavoro, facente parte del sistema informativo regionale e nazionale per il lavoro secondo le modalità definite dalla Provincia.

ART. 7 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

- a) La natura delle prestazioni richieste implica che il soggetto affidatario debba operare in stretto contatto con l'Amministrazione appaltante. È previsto il confronto con il Servizio Programmazione Politiche per il Lavoro e Inserimento Lavorativo disabili della Provincia di Torino per la definizione del piano operativo più idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali manifestate.
Il prestatore del servizio dovrà essere disponibile ad incontri, momenti di raccordo con l'Amministrazione, nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio.
- b) Le attività dovranno essere di norma svolte presso i CPI. Tuttavia nel caso in cui, per problemi organizzativi, non fosse possibile disporre di tali uffici, l'aggiudicatario dell'appalto dovrà garantire almeno una sede operativa sul territorio in regola con le norme per l'accesso alle persone con disabilità.
- c) Il prestatore del servizio dovrà assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei fondi strutturali citata al punto "riferimenti normativi" del presente capitolato nonché il rispetto delle eventuali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali specifiche che potrebbero essere successivamente emanate.
- d) Il soggetto aggiudicatario, relativamente alle attività di cui all'art. 2 oggetto dell'appalto, si impegna inoltre a:
 - **raccogliere ed elaborare** i dati richiesti dall'Amministrazione Provinciale o da altri soggetti incaricati, a vario titolo, dello svolgimento di azioni di monitoraggio (fisico, finanziario, procedurale) o valutazione delle attività poste in essere nell'ambito del servizio;

- **rilevare** l'efficacia delle attività svolte ai fini della loro correzione e miglioramento;
 - **implementare** la banca dati lavoratori/aziende dei CPI (SILP).
- e) Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a far parte di un **Comitato di Pilotaggio**, con la Provincia (in particolare sarà coinvolto il Gruppo di lavoro interarea per la programmazione delle attività formative e di inserimento lavorativo delle persone disabili), la Regione, le ASL, i Consorzi socio assistenziali, l'INPS. Il Comitato di Pilotaggio sarà costituito con Determinazione del Dirigente del Servizio "Programmazione politiche del lavoro e inserimento lavorativo disabili" e, in qualità di organismo di concertazione delle azioni progettuali, avrà il compito di:
- definire le condizioni per l'individuazione dei beneficiari dei progetti personalizzati;
 - accompagnare lo svolgimento delle attività;
 - revisionare le modalità attuative degli interventi, nel caso in cui l'iniziativa si reputi necessaria al fine di garantire la buona riuscita dei progetti **considerato il carattere sperimentale del servizio oggetto del presente capitolato**.

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a mettere a disposizione un operatore tecnico amministrativo con compiti di segretariato del Comitato di Pilotaggio e di raccordo nella realizzazione delle attività tra Servizio "Programmazione politiche del lavoro e inserimento lavorativo disabili", CPI e soggetto aggiudicatario.

Le competenze del suddetto operatore verranno svolte c/o il Servizio "Programmazione politiche del lavoro e inserimento lavorativo disabili".

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate devono essere realizzate entro i termini e con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione.

ART. 8 TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad avviare le attività entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva anche in pendenza della formale sottoscrizione del contratto.

La durata del servizio è stimata in 18 mesi e dovrà in ogni caso concludersi entro il 31/12/2011.

Il Committente potrà avvalersi della facoltà di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n°163/2006, vale a dire affidare al soggetto che risulterà aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi e conformi al progetto di base redatto dall'appaltatore sulla base dell'offerta tecnica già prodotta di sede di gara, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, per un valore non superiore alla metà dell'importo affidato nel contratto principale al netto di IVA e subordinatamente alla disponibilità in bilancio delle risorse necessarie.

Le azioni realizzate dovranno essere consuntivate ogni tre mesi dall'affidatario tramite un report relativo allo Stato di Avanzamento, indicante i giorni/persona, le risorse umane utilizzate, i risultati conseguiti.

ART. 9 REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/06, singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/06 e

dell'art. 4 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004, Consorzi d'impresa, GEIE. Sono altresì ammesse le Associazioni e Fondazioni normalmente operanti nel settore.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea di un soggetto come singolo e come membro di un raggruppamento o come membro di più raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia del singolo che dei raggruppamenti di cui tale soggetto faccia parte.

Non è consentita la partecipazione alle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13 c. 1 del D.L. 223 del 4/07/2006 come convertito in L. 248 del 4/08/2006.

I requisiti per la partecipazione alla gara sono:

1) **se imprese:** Iscrizione nel registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, o equivalente in Paesi dell'Unione Europea, con le seguenti indicazioni:

- numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, generalità e qualifica del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di imprese societarie o consorzi d'impresa
- codice fiscale e partita I.V.A.

se associazioni o fondazioni: regolare costituzione con atto pubblico come previsto dall'art.14 del C.C. riportando i dati anagrafici e residenza del legale rappresentante.

2) avere **almeno una sede** operativa accreditata nel territorio della Provincia di Torino per le macroaree di orientamento MIO, MFO, MCO e MIL ai sensi della DGR n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e s.m.i., ovvero aver presentato, alla data di presentazione dell'offerta, la "domanda di accreditamento" per le suddette macroaree, ai sensi della medesima DGR, per almeno una sede operativa nel territorio della Provincia di Torino.

L'aggiudicazione definitiva è, in ogni caso subordinata al possesso dell'accreditamento. In caso di raggruppamento temporaneo detto requisito dovrà essere soddisfatto almeno dalla capogruppo.

3) **Impegnarsi in caso di aggiudicazione:**

- a mettere a disposizione una sede operativa accreditata per le macroaree di orientamento MIO, MFO, MCO e MIL (ai sensi della DGR n. 29-31181 del 19 giugno 2006 e s.m.i.) nel territorio della provincia di Torino nella quale potrebbe rendersi necessario accogliere e offrire servizi agli utenti;
- a garantire che risultino accreditate per le macroaree di orientamento MIO, MFO, MCO e MIL (ai sensi della DGR N. 29-3181 del 19 giugno 2006 e s.m.i.) tutte le sedi operative che attuino non occasionalmente le azioni di orientamento previste dal bando;

4) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 L.68/99).

6) di mettere a disposizione, per la realizzazione del servizio, un gruppo di lavoro composto almeno dalle figure professionali indicate al successivo art. 11 "Gruppo di lavoro".

7) di possedere un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, conseguito negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di importo complessivo non inferiore all'importo a base di gara. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito potrà essere soddisfatto cumulativamente dalle imprese costituenti il raggruppamento.

A comprova del requisito di cui al punto 7), il soggetto sorteggiato, l'aggiudicatario e il secondo in graduatoria dovranno produrre copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi finanziari comprovabili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara o copia conforme delle fatture quietanzate o altra documentazione equivalente.

Dovrà essere resa altresì ogni altra dichiarazione richiesta dal bando di gara.

Il soggetto concorrente potrà soddisfare i requisiti di cui ai punti 3) e 7) avvalendosi dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico organizzativo di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso la dichiarazione dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 49 comma 2 lettere a),b),c),d),e),f),g) del su citato Decreto Legislativo.

Si ricorda che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, Consorzio, GEIE, i requisiti frazionabili di cui ai punti **3), 6) e 7)** potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Qualora quanto dichiarato in sede di gara dal concorrente aggiudicatario non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio dalla Stazione Appaltante, si procederà all'esclusione dalla gara.

ART. 10 IMPORTO A BASE DI GARA

Il corrispettivo massimo da intendersi ad ogni effetto quale importo base di gara, IVA esclusa, è stabilito in **€ 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00)** che saranno riconosciuti all'affidatario secondo le seguenti modalità:

- **€ 468.000,00** (Euro quattrocentosessantottomila/00), per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 rivolte ai destinatari individuati dall'art. 4 del presente capitolato, quota soggetta a ribasso d'asta;
- **€ 800,00** (Euro ottocento/00) fino ad un massimo di **€ 32.000,00** (Euro trentaduemila/00) a titolo di "bonus" per ogni ulteriore inserimento lavorativo rispetto alla soglia minima prevista all'art. 5 mediante:
 - contratti di assunzione a tempo indeterminato, full time o part time;
 - contratti di assunzione a tempo determinato, full time o part time di durata pari o superiore a 12 mesi.

Si precisa che il bonus inserimento lavorativo pari a **€ 800,00** a persona costituisce quota non soggetta a ribasso d'asta.

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) del Capitolato d'Oneri.

La Provincia di Torino, al fine di sostenere i percorsi di inserimento lavorativo, riconosce al soggetto aggiudicatario, in aggiunta all'importo contrattuale, il rimborso di borse lavoro individuali (riservate ai destinatari degli interventi nel periodo di frequenza dei tirocini), per un importo massimo di € 162.000,00 (Euro centosessantaduemila/00) secondo le specifiche di cui all'art. 5 del presente capitolato.

ART. 11 GRUPPO DI LAVORO

Il soggetto proponente dovrà presentare in sede di offerta tecnica un'attestazione concernente la composizione del gruppo di lavoro.

Il proponente dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata in caso di aggiudicazione dell'appalto.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Amministrazione.

Al fine di garantire la complessiva realizzazione del servizio, il soggetto offerente dovrà garantire, pena l'esclusione, la presenza all'interno del gruppo di lavoro delle seguenti figure professionali:

- **almeno un coordinatore** delle attività con esperienza minima quinquennale in attività di gestione di progetti di politica del lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo rivolti a soggetti con disabilità, di gestione delle risorse umane e delle politiche dei servizi per l'impiego. Detta esperienza dovrà essere comprovata a corredo del curriculum vitae in sede di aggiudicazione definitiva.
- Il coordinatore avrà le seguenti responsabilità:
 - mantenere i rapporti con il Servizio Programmazione politiche per il lavoro e inserimento lavorativo disabili della Provincia di Torino per quanto riguarda tutte le azioni messe a bando
 - partecipare agli incontri del Comitato di pilotaggio
 - coordinare i referenti tecnici di progetto (referenti di caso)
 - mantenere i rapporti con i Centri per l'Impiego e con la rete territoriale degli attori che erogano servizi rivolti alle persone con disabilità
 - mantenere rapporti con le imprese del territorio per facilitare la soluzione positiva dei casi seguiti
 - monitorare le attività progettuali con verifiche periodiche trimestrali:
 - del livello di progresso ottenuto dai beneficiari;
 - della rispondenza del piano di intervento alle aspettative/bisogni del beneficiario;
 - del raggiungimento degli standard richiesti;

- del mantenimento dei rapporti con gli operatori ed i beneficiari dell'intervento;
 - degli esiti dei percorsi individuali;
 - produrre report sull'attività svolta
- **almeno 5 referenti** di caso, con esperienza minima triennale in attività di inserimento lavorativo di persone con disabilità. Detta esperienza dovrà essere comprovata a corredo del curriculum vitae in sede di aggiudicazione definitiva. Questi operatori avranno le seguenti responsabilità:
- realizzare attività di approfondimento conoscitivo e definire, con l'interessato e di concerto con il CPI, il "progetto individuale integrato per l'inserimento lavorativo mirato"
 - mantenere i rapporti con l'interessata/o e la sua famiglia
 - mantenere i rapporti con i Centri per l'Impiego e con la rete territoriale degli attori che erogano servizi rivolti alle persone con disabilità
 - mantenere i rapporti con le reti informali in cui i diversi beneficiari sono inseriti
 - mantenere rapporti con le imprese del territorio per facilitare la soluzione positiva dei casi seguiti
 - monitorare le attività progettuali con verifiche periodiche trimestrali:
 - del livello di progresso ottenuto dai beneficiari;
 - della rispondenza del piano di intervento alle aspettative/bisogni del beneficiario;
 - del raggiungimento degli standard richiesti;
 - del mantenimento dei rapporti con gli operatori ed i beneficiari dell'intervento;
 - degli esiti dei percorsi individuali;
 - produrre report sull'attività svolta.
- **almeno 8 tutor**, con esperienza in attività di supporto/accompagnamento all'inserimento lavorativo di persone con disabilità/fasce deboli. Detta esperienza dovrà essere comprovata a corredo del curriculum vitae in sede di aggiudicazione definitiva.
- **un operatore tecnico amministrativo** con compiti di segretariato del Comitato di Pilotaggio (c/o il Servizio "Programmazione politiche del lavoro e inserimento lavorativo disabili") e di raccordo nella realizzazione delle attività tra Servizio "Programmazione politiche del lavoro e inserimento lavorativo disabili", CPI e soggetto aggiudicatario.

L'esperienza professionale dei componenti il gruppo di lavoro deve essere dimostrata attraverso attestazioni da parte dei datori di lavoro, ovvero copia delle lettere di incarico. L'esperienza maturata dovrà essere comprovata con dichiarazioni di data compatibile (pertanto non posteriore) a quella di presentazione dell'offerta. Il calcolo si baserà sui periodi di effettiva esperienza, anche calcolando periodi di attività discontinui, ovvero nel caso l'esperienza si riferisce a periodi di durata inferiore all'anno, si procederà alla somma dei mesi effettivi.

Eventuali ulteriori figure professionali aggiuntive, rispetto a quelle indicate nel presente articolo, verranno valutate secondo quanto dettagliatamente indicato all'art. 12 "Criteri di aggiudicazione e attribuzione punteggi" in fase di valutazione dell'offerta tecnica voce B) 2.: "Ottimizzazione del servizio in termini di risorse professionali aggiuntive".

Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 53, comma 1, lettera a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004, secondo le modalità di seguito indicate.

L'offerta tecnica ed economica sarà sottoposta alla valutazione di apposita commissione sulla base degli elementi elencati nella tabella di seguito riportata ai quali sono attribuiti i relativi punteggi massimi.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta, utilizzando quale traccia il formulario di presentazione delle proposte, allegato A) del Capitolato d'Oneri, e dovrà essere contenuta in un massimo di 20 pagine.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento, indeterminate, plurime, condizionate, incomplete.

All'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 75 su 100. Si ritiene opportuno attribuire tale punteggio in considerazione della particolarità del target che richiede interventi complessi in cui incidono maggiormente la qualità tecnica del progetto e l'organizzazione complessiva del servizio.

Le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 36/60 relativamente alle voci A)1, A)2, A)3, A)4 e B)1, dei criteri di valutazione inerenti l'offerta tecnica saranno escluse dalla gara e non si procederà per le stesse all'apertura dell'offerta economica.

CRITERI	INDICATORI	VALORE specifico	VAL MAX
A) QUALITA' TECNICA DEL PROGETTO	1. Coerenza tra gli obiettivi del progetto e l'analisi del fabbisogno del contesto locale: Rispondenza del progetto al contesto territoriale, in particolare coerenza con gli indirizzi e le strategie delineate dalla programmazione del Piano Provinciale Fondo Regionale Disabili	Da 0 a 15: 0 = assente 3 = bassa 6 = moderata 9 = discreta 12 = buona 15 = elevata	15
	2. Articolazione logica e temporale delle attività Coerenza del processo di lavoro descritto per la realizzazione del servizio in rapporto alle specifiche indicate nel capitolato e completezza nella descrizione del processo operativo (crono-programma azioni) di produzione del servizio.	Da 0 a 10: 0 = assente 2 = bassa 4 = moderata 6 = discreta 8 = buona 10 = elevata	10
	3. Adeguatezza delle metodologie, degli strumenti e degli output: <ul style="list-style-type: none"> - Metodologie utilizzate nei processi di integrazione socio lavorativa di soggetti affetti da disabilità (7 p. max); - Qualità degli strumenti utilizzati nelle attività previste dai servizi oggetto di gara (7 p. max); - Adeguatezza degli output di servizio (7 p. max); 	Da 0 a 7: 0 = assente 1 = bassa 2 = moderata 3 = discreta 5 = buona 7 = elevata	21
	4. Modalità di raccordo con i Servizi per l'Impiego della Provincia di Torino <ul style="list-style-type: none"> - Modalità di costituzione di un team integrato di lavoro (3 p. max); - Definizione di flussi di comunicazione/informazione con i CPI di riferimento (3 p. max); - Definizione di flussi di comunicazione/interazione con la rete dei servizi del territorio (3 p. max); 	Da 0 a 3: 0=assente / bassa 1=moder/discreta 2 = buona 3 = elevata	9

	5. Proposte migliorative e/o innovatività delle soluzioni adottate con riferimento alle attività previste o ad attività aggiuntive coerenti con le stesse.	Da 0 a 10: 0 = assente 2 = bassa 4 = moderata 6 = discreta 8 = buona 10 = elevata	10
	Totale a)		65
B) ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	1. Modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo rispetto al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati richiesti (come si intende assicurare il regolare sviluppo del processo di lavoro descritto teso agli obiettivi e risultati richiesti).	Da 0 a 5: 0 = assente 1 = bassa 2 = moderata 3 = discreta 4 = buona 5 = elevata	5
	2. Ottimizzazione del servizio in termini di risorse professionali aggiuntive: - fino a 2 operatori (1 referente di caso e 1 tutor) oltre il numero minimo dei componenti il gruppo di lavoro di cui all'art. 11; - oltre a 2 operatori (più di 1 referente di caso e più di 1 tutor) oltre il numero minimo dei componenti il gruppo di lavoro di cui all'art. 11;	2 punti 3 punti aggiuntivi	5
	Totale b)		10
C) PREZZO	Prezzo complessivo offerto (il punteggio è calcolato sulla base della formula di seguito riportata)	25	
	Totale c)		25
TOTALE (A+B+C)			100

Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito, in seduta pubblica, sulla base della seguente formula:

$$\text{punteggio offerta economica} = \frac{\text{Offerta min.}}{\text{Offerta x}} \times 25$$

dove:

Offerta min. è l'offerta economica più bassa tra quelle presentate.

Offerta x è l'offerta economica dell'impresa o Raggruppamento Temporaneo di Imprese in esame.

Risulterà aggiudicatario provvisorio del servizio il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali riguardanti ciascun elemento di giudizio. Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha presentato l'offerta economica più bassa, sempre che risulti congrua.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'adozione di apposita determinazione dirigenziale.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto, ovvero nel caso in cui le attività non vengano iniziate entro il termine previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del capitolato.

Nel caso di gara deserta si procederà con aggiudicazione negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art.31, comma 1,punto 1, lettera a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/3/2004.

L'offerente è vincolato dal momento della presentazione dell'offerta, la stazione appaltante lo è dall'atto di aggiudicazione definitiva.

ART. 13 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità, a pena di esclusione, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva.

La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Torino – UniCredit Banca Ag. 54, Via Bogino n. 12/b (tel. 011/861-2412) con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti.

In tutti i casi la cauzione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno certo ed incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fideiussoria, o la fideiussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I.

Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Per le modalità di svincolo della cauzione si rinvia all'avviso di gara.

La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

L'importo di detta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala e documenta il requisito secondo quanto previsto nell'avviso di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestati l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- a) il capitolato d'oneri ed i suoi allegati;
- b) l'offerta dal soggetto aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto, il soggetto risultato aggiudicatario dovrà presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione appaltante.

ART. 15 CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE COMMITTENTE

La Provincia si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

La Provincia farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Provincia.

Su richiesta della Provincia l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 16 PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'affidatario del servizio da parte della Provincia di Torino sarà effettuato in rate trimestrali posticipate che verranno pagate entro 90 giorni dalla data di presentazione della fattura corredata da una relazione sull'andamento delle attività svolte, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse previsto dall'art. 1284 del Codice Civile.

La quota relativa alle borse lavoro individuali (riservate ai destinatari degli interventi nel periodo di frequenza dei tirocini), per un importo massimo di Euro 162.000,00 secondo le specifiche di cui all'art. 5, sarà liquidata al compimento di ogni trimestre corrispondente alle somme erogate ai beneficiari nel periodo di riferimento.

La liquidazione delle borse lavoro avverrà sulla base di rendicontazione con allegate le ricevute di avvenuto pagamento delle somme dovute ai beneficiari relative al periodo di riferimento.

ART. 17 SUBAPPALTO

L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.

L'istituto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma precedente non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 200.000,00 se gli adempimenti di cui al comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa d'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

ART. 18 PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, del servizio appaltato sono di proprietà della Provincia di Torino. Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Al termine delle azioni tutto il know-how dovrà essere trasferito nei modi e nei tempi stabiliti dal committente.

ART. 19 RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n°196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio dovrà altresì dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

ART. 20 PENALI

La Provincia, al fine di garantire le obbligazioni di risultato indicate all'art. 5 "Specifiche del Servizio", si riserva di applicare penali di natura pecuniaria sull'importo dell'aggiudicazione al netto di Iva o di avvalersi proporzionalmente sulla cauzione nella misura riportata nella tabella seguente:

Risultati attesi	% Decurtazione dell'importo di aggiudicazione in caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi
coinvolgimento di almeno 180 persone sull'intero territorio provinciale	Per ogni persona non coinvolta: 0,10%
stipula di almeno 130 "patti di adesione" tra destinatari delle azioni e CPI	Per ogni patto di adesione non stipulato: 0,25%
attivazione di almeno 80 tirocini di durata minima di 3 mesi	Per ogni tirocinio non attivato o non di durata minima di 3 mesi: 0,50%
realizzazione di almeno 30 inserimenti lavorativi	Per ogni inserimento lavorativo non realizzato: 1%

La Provincia, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare penali di natura pecuniaria in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile, la stazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra € 250,00 e il 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Dirigente del Servizio.

ART. 21 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Amministrazione provinciale;
- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme (cfr. articolo 19);
- qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- cessione parziale o totale del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di sub-appalto;

- cessazione o fallimento dell'affidatario.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione provinciale ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

L'Amministrazione provinciale si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica alla ditta appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 22 VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta presentata è valida per 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

ART. 23 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione provinciale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

ART. 24 SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 25 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.